

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI

Testo approvato il 20 dicembre 2018

Sommario

PREMESSA.....	1
ART. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE	2
ART. 2 – CONDIZIONI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI	2
ART. 3 - REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZE	2
ART. 4 - PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE	3
ART. 5 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO.....	4
ART. 6 - INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI.....	4
ART. 7 - FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO	5
DISPOSIZIONI FINALI	5

PREMESSA

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** Il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche DI 129 del 2018 all'art. 45 c. 2 lett. h) che consente la stipula di contratti di prestazione di servizi con esperti estranei all'amministrazione per particolari attività ed insegnamenti;
- VISTO** il D.Lgs. n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;
- VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

DEFINISCE

Il seguente Regolamento, che costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto.

ART. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività e insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel PTOF.

Il presente Regolamento è finalizzato a garantire la qualità della prestazione, la trasparenza e l'oggettività delle procedure di individuazione degli esperti esterni, nonché la razionalizzazione delle spese per gli stessi.

Il presente Regolamento non si applica per le collaborazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "*intuitu personae*" che consente il raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non si debba procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né ottemperare agli obblighi di pubblicità (Circolare Ministero Funzione Pubblica n.2/2008).

ART. 2 – CONDIZIONI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI

Per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, l'istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale in presenza dei seguenti presupposti:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.

Pertanto, l'istituzione scolastica può stipulare contratti con esperti esterni per particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'Offerta Formativa, la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, lo svolgimento di compiti ed attività previste obbligatoriamente da disposizioni di legge.

Prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni, deve essere verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica. È fatto, quindi, divieto all'istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

ART. 3 - REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZE

Per le finalità di cui al precedente articolo, qualora si renda necessario il ricorso alla collaborazione retribuita di esperti esterni, si stabiliscono dei requisiti minimi, in termini di titoli culturali e professionali, nonché di eventuale esperienza maturata nel campo, che i candidati stessi devono possedere per accedere alla selezione, applicando i criteri generali che seguono.

I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione, (eventualmente anche universitaria). Si prescinde da questo requisito in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Si valuteranno, quindi:

- a. Titoli di studio;
- b. Curriculum del candidato con:
 - esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
 - esperienze metodologiche – didattiche;
 - attività di libera professione nel settore;
 - corsi di aggiornamento;
- c. Pubblicazioni e altri titoli;
- d. Competenze specifiche, richieste per ogni singolo progetto.

Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento almeno ai seguenti criteri:

- livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
- congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività per i quali é bandita la selezione;
- valore innovativo del progetto presentato dal candidato;
- eventuali precedenti esperienze didattiche.

ART. 4 - PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE

Gli avvisi relativi ad attività ed insegnamenti, per i quali emerge la necessità di conferire contratti ad esperti esterni, sono pubblicati all'albo ufficiale della Scuola e sul sito web d'Istituto. Tali avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati e la documentazione da produrre.

Dovrà essere, altresì specificato:

- la tipologia di contratto proposto;
- l'oggetto e luogo della prestazione;
- la durata del contratto (inizio e conclusione della prestazione);
- il corrispettivo proposto.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego:

- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.

Qualora l'esperto sia componente di una Associazione o di una ditta, soggetto con cui l'Istituzione scolastica stipula il contratto, l'Associazione o la ditta dovranno possedere i requisiti che la Scuola ritiene siano necessari per espletare il servizio richiesto o collaborare ad un determinato progetto. La Scuola dovrà pretendere che vengano comunicati i nominativi dei soggetti fisici che forniranno la prestazione e che dovranno quindi essere in possesso dei requisiti sopraindicati.

Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito nell'avviso, può presentare domanda alla Scuola, ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.

Il Dirigente può procedere ad affidamento diretto, in caso di mancanza di domande per la partecipazione alla procedura di selezione e nel caso che il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze necessarie.

L'esperto selezionato, al termine dell'incarico, potrà essere soggetto ad una valutazione di gradimento della prestazione svolta.

Per i contratti a prestazione gratuita è data facoltà al Dirigente Scolastico di conferire incarichi ad esperti esterni senza ricorrere alla procedura suindicata.

ART. 5 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Il compenso, comprensivo di tutti gli oneri, è così definito:

- Personale interno (compreso il personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche), impegnato in attività con gli alunni: i compensi specificati nella tabella allegata al C.C.N.L. Personale estraneo all'amministrazione, impegnato in attività con allievi: i medesimi compensi previsti per il personale interno.
 - Personale estraneo all'Amministrazione, impegnato in altre tipologie di attività (ad esclusione dei casi specificatamente formati):
- a) personale non laureato con specifiche competenze compenso orario max erogabile € 35,00 (trentacinque/00) lordi;
 - b) personale laureato con specifiche competenze compenso orario max erogabile €45,00 (quarantacinque/00) lordi;
 - c) docenti universitari compenso orario max erogabile € 70,00 (settanta/00) lordi;
 - d) per personale con competenze particolarmente qualificate il Consiglio di Istituto fissa in € 70,00 (settanta/00) lordi il compenso orario massimo erogabile.

Sono esclusi dai suddetti limiti di compenso particolari prestazioni professionali che la Scuola potrebbe richiedere per le quali le tariffe di riferimento previste dai singoli Ordini prevedono minimi inderogabili.

Nell'ambito di detti criteri, il Dirigente Scolastico determina, di volta in volta, il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti.

Per tutti i destinatari di incarico (sia interni, che esterni all'amministrazione):

- sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori;
- in caso di attività per le quali esistono riferimenti normativi/contrattuali specifici, si applicano i compensi da essi previsti;
- può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.

Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione (o documentazione fiscale per i possessori di partita I.V.A.), con assolvimento dell'imposta di bollo, corredata della relazione conclusiva della prestazione effettuata. In caso di contratti stipulati con Associazioni di Formazione accreditati dal MIUR, si chiede l'emissione di Fattura Elettronica.

È fatto divieto di anticipazione di somme.

Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

ART. 6 - INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico e/o da un suo sostituto ufficiale, sentito il docente referente di progetto o un'apposita commissione all'uopo nominata. La valutazione sarà effettuata sulla base dei requisiti professionali già esplicitati all'art. 3.

Per ogni singolo avviso, nel bando verrà dettagliato il punteggio, sulla base dei requisiti ritenuti più significativi in relazione allo specifico incarico da conferire.

Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base del punteggio assegnato a ciascuna delle voci formulando una proposta di graduatoria. Della procedura viene predisposto apposito verbale contenente la specifica e dettagliata indicazione dei criteri adottati e delle valutazioni comparative effettuate. La graduatoria è approvata dal Dirigente Scolastico.

È fatto salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alle leggi n. 241/1990 e n. 675/1996 e s.m.i.

ART. 7 - FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO

Completato il procedimento amministrativo sopra descritto, il Dirigente Scolastico provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto con l'esperto esterno o alla formalizzazione dell'incarico con personale appartenente alla pubblica amministrazione.

Nel contratto verranno inseriti tutti i dati e gli elementi fondamentali previsti dalle norme vigenti.

Copia di tali contratti viene affissa all'albo e pubblicata sul sito web dell'Istituto.

La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera disciplinata dagli artt.2222 e seguenti del codice civile.

Il regime fiscale è quello conseguente al rapporto definito dal contratto.

I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e non sono automaticamente prorogabili.

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 20 dicembre 2018, con delibera n. 33/2018, entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione, mediante la pubblicazione all'Albo della Scuola.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le leggi vigenti, in particolare il D.Lgs. 50/2016 e le disposizioni ministeriali.

Eventuali modifiche o integrazioni al Regolamento potranno essere apportate dal Consiglio d'Istituto con voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Allegato 5 – Regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti esterni